

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Circolare 13 settembre 1999, n.8

Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 - Legge n. 748/1984. (GU n. 258 del 3-11-1999).

La questione delle "certezze" sulla possibilità di impiego dei mezzi tecnici in agricoltura biologica, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali, rappresenta una delle tematiche di maggior rilievo per gli operatori agricoli e le ditte produttrici, nonché un elemento di chiarezza per i consumatori.

Per corrispondere a tale esigenza il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi di un gruppo di lavoro istituito presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la partecipazione delle competenze professionali espresse dalle istituzioni scientifiche ed amministrative nonché dalle parti interessate, è in grado di rendere noto con la presente, il quadro delle possibilità di impiego dei fertilizzanti in agricoltura biologica.

Ciò fatte salve le disposizioni in materia di utilizzo dei fertilizzanti organici emanati con circolare numero 9594661 del 10 ottobre 1995.

Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'allegato I, punto 2, del regolamento CEE n. 2092/91, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della conservazione della fertilità del suolo e del raggiungimento del nutrimento adeguato dei vegetali è ammesso l'impiego di fertilizzanti organici ed inorganici elencati nell'allegato II, parte A, del sopra citato regolamento.

L'art. 6, punto 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'allegato II, parte A, del medesimo regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

Il regolamento CE n. 1488/97 di modifica del regolamento CEE n. 2092/91 dell'allegato II, parte A, esplicita nel titolo che l'impiego dei prodotti ivi elencati deve avvenire in conformità alle disposizioni della legislazione in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro.

Le norme che regolano, sul territorio nazionale, l'identificazione, il controllo delle caratteristiche, la circolazione e la commercializzazione dei fertilizzanti sono riportate nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984, e successive integrazioni e modifiche.

Al fine quindi di stabilire quali siano i fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed

ammessi all'uso per l'agricoltura biologica, occorre operare una lettura congiunta delle due normative, e più precisamente della legge n. 748/1984 e del regolamento CEE n. 2092/91.

La lettura congiunta ed il confronto delle normative, in generale, e delle definizioni riportate negli allegati per gli specifici fertilizzanti, in particolare, risulta difficoltosa e non univoca, impedendo di fatto agli operatori del settore di disporre di un quadro normativo di riferimento unico e certo.

Più specificatamente, in ordine a quanto sopra, si ritiene che siano ammessi all'impiego in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti che previsti dalla citata normativa nazionale legge n. 748/1984 sono riportati nella colonna (i) della tabella 1 annessa alla presente nota.

Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della già citata tabella 1.

Inoltre, tali fertilizzanti dovranno riportare, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione.

I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto d, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", con il riferimento alla presente circolare, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della tabella 1.

In conformità a quanto indicato con circolare ministeriale n. 9692448 del 13 maggio 1996, le ditte, sia nazionali che di altri Paesi, che commercializzano mezzi tecnici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora intendano utilizzare in etichetta la dizione "Consentito in agricoltura biologica" dovranno preventivamente depositare presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma:

- a) una relazione sulla gestione qualità (ad esempio: analisi, campionamenti, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione matrici, produzione e confezionamento;
- b) un elenco delle azioni messe in atto all'interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto;
- c) il facsimile dell'etichetta.

L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, che si potrà avvalere dell'Osservatorio nazionale permanente sui fertilizzanti, provvederà a pubblicare periodicamente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o di-

istributrici e i prodotti dei quali è pervenuta la documentazione sopra descritta, effettuate le opportune verifiche relativamente ai punti a), b) e c).

Le attività di verifica e di controllo dei fertilizzanti immessi in commercio con l'indicazione di "consentito in agricoltura biologica" ed in particolare per quanto attiene: la presenza dei fertilizzanti nella tabella 1; il rispetto dei requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni (colonna iii, tabella n. 1); le indicazioni sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori sono di competenza delle autorità pubbliche istituzionalmente incaricate del controllo ufficiale.

L'utilizzo dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso secondo le disposizioni previste nella tabella 2 annessa alla presente nota.

Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole, per le attività di controllo e certificazione, avranno il compito di verificare e controllare che:

- la gestione della fertilità del terreno condotto con metodo biologico avvenga in conformità a quanto previsto alle lettere a) e b), punto 2, dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 2092/91;
- l'eventuale integrazione con altri concimi ed ammen-

danti avvenga con l'esclusivo utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l'ammissibilità in agricoltura biologica e secondo le condizioni d'uso previste nella colonna (iv) della tabella 1;

- l'impiego dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e le sanse dei frantoi oleari avvenga in conformità a quanto previsto dalla tabella 2.

Al fine di consentire gli adeguamenti necessari e di esaurire le scorte, le indicazioni sopra riportate avranno validità dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente nota.

In coerenza con quanto previsto dai decreti di autorizzazione alle attività di controllo e certificazione in agricoltura biologica, nonché con quanto indicato nella ricordata circolare del 13 maggio 1996 di questo Ministero, gli organismi di controllo suddetti non potranno rilasciare certificazione di conformità per i mezzi tecnici da impiegare in agricoltura biologica.

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Il Direttore generale
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Di Salvo

Tabella 1

1.A. CONCIMI CEE

1.2. Concimi fosfatici

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1	Scorie di defosforazione	Scorie di defosforazione		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
6	Fosfato allumino-calcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	

1.3. Concimi potassici

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio contenente sale di magnesio		idem

2.4 Concimi PK

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1		Concime PK	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d'uso.

4. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento sul melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		idem
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)		idem
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)	Unicamente di origine naturale	idem

5. Concimi a base di microelementi

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato 1.A.5.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B. CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

5. Concimi organici

5.1. Concimi organici azotati

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Pennone	Pennone		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Cornunghia torrefatta	Polvere di corna Polvere di zoccoli		idem
3.	Cornunghia naturale	Polvere di corna Polvere di zoccoli		idem
4.	Pelli e crini	Pelli e crini		idem
5.	Cuoioattoli	Pellami		idem
6.	Cuoio torrefatto	Pellami		idem
8.	Sangue secco	Farina di sangue		idem
9.	Farina di carne (carniccio)	Farina di carne		idem
10.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilità (ad es. farina di panelli di semi oleosi)		
11.	Borlanda essiccata	Borlanda e estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali	idem
12.	Cascami di lana	Lana		
13.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto unicamente a partire dai concimi del presente elenco	idem
14.	Epitelio animale liofilizzato	Farina di carne		idem
15.	Letame essiccato	Letame essiccato	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	idem
16.	Cuoio e pelli idrolizzate	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI=0 (limite di determinazione)	idem

5.1. 1. Concimi organici azotati fluidi

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Borlanda fluida	Borlanda e estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne		idem
3.	Sangue fluido	Farina di sangue		idem
4.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne		idem

5.2. Concimi organici NP

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Guano	Guano		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		idem
3.		Polvere di ossa, anche degelatinata		idem
4.	Farina d'ossa degelatinata	Polvere di ossa, anche degelatinata		idem
5.	Ruffetto d'ossa	Polvere di ossa, anche degelatinata		idem
7.	Pollina essiccata	Deiezioni avicole disidratate Pollina	Solo se ottenuta in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	idem
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto unicamente a partire dai concimi del presente elenco	idem
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		idem
10.	Letame suino essiccato	Deiezioni Animali composte, inclusa la pollina e il letame	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	idem
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	È ammesso l'impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n.9594661 del 10.10.95	idem

6. Concimi organo minerali

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo-minerali.

Il concime organo minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d'uso previste per la torba.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime organo minerale è prodotto a partire da almeno un concime che preveda la medesima condizione d'uso.

1.C. AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.1 Ammendanti organici naturali

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Letame	Letame	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo Nell'eventualità che l'ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

4.	Ammendante compostato misto	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate	È ammesso l'eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi. Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (in ppm sulla sostanza secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0.4; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
5.	Ammendante torboso composto	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate	È ammesso l'eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi.	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, arboricole, vivai)
6.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (orticole, arboricole, vivai)
7.	Torba neutra	Torba		idem
8.	Torba umificata (1)	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate		idem
9.	Vermicompost da letame	Letame. Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
10.	Estratto unico derivante da acque di lavorazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione		
11.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

2.2. Correttivi calcici e magnesiaci

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio di origine naturale		
2.	Marna	Carbonato di calcio di origine naturale (marna)		
3.	Correttivo calcareo-magnesiaco	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale		
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (calcare magnesiaco macinato)		
5.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
6.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)		
7.	Anidrite	Solfato di calcio (gesso)		
8.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (es. kieserite)		

2.3. Ammendanti e correttivi diversi

	(i) Denominazione allegati 748	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Correttivo calcio solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		idem

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso:

- soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla circolare MiRAAF n.9594661 del 10.01.95;
- in conformità alle normative nazionali e/o regionali in materia di impiego dei reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 (serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6